

Legge regionale 24 maggio 2010 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2005)

1. All'articolo 18 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Dichiarazione di inizio attività>>;

b) l'alinnea del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:>>;

c) il comma 2 è abrogato.